
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Principio di ultrattività e rito da seguire nell'impugnazione: che succede in caso di inosservanza?

Il principio di ultrattività identifica il rito da seguire nell'impugnazione, in base all'apparenza della natura del provvedimento impugnato, ma la relativa inosservanza non determina, di per sé, l'inammissibilità del gravame, che, in quanto sanzione tipica, non può essere applicata fuori dei casi espressamente previsti. Ne consegue che il giudice deve verificare in concreto se, per effetto di tale "error in procedendo", l'impugnazione è tardiva o priva dei requisiti funzionali di attivazione di una qualunque forma di contraddittorio, ogni altra nullità potendo essere sanata dal raggiungimento dello scopo.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.2.2014, n. 4217

...omissis...

1 - Con due motivi la parte ricorrente si duole dell'interpretazione dei confini applicativi delle norme sulla identificazione del mezzo di impugnazione: sostiene in proposito la erronea applicazione di principi ricavabili da arresti di questa Corte, non attinenti alla fattispecie in esame.

2- E' convincimento del relatore che i due mezzi siano fondati in quanto il principio di ultrattività del rito - come pure quello dell'apparenza della natura del provvedimento da impugnare, come condizionante la forma dell'impugnazione - debbano coniugarsi con i presupposti della inammissibilità che, in quanto sanzione tipica disposta dall'ordinamento, non può essere

applicata al di fuori dei casi espressamente previsti dal codice di rito, anche perchè caratterizzata dalla insanabilità; posto ciò il principio della ultrattività del rito, citato dal Tribunale, se permette di identificare quale sia, appunto, il rito da seguire nell'impugnazione di un provvedimento, non fa conseguire anche, dalla sua inosservanza, la inammissibilità del gravame, dovendosi verificare se, per effetto di tale error in procedendo, l'impugnazione che si sarebbe dovuta proporre fosse divenuta tardiva o se non abbia avuto i requisiti funzionali tali da attivare una qualunque forma di contraddittorio; in ogni altro caso di deviazione della forma sulla sostanza vale il principio della nullità che può essere sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c..

2.a - Nella fattispecie emerge dalla lettura dell'incarto processuale - a cui la Corte, per il tramite del relatore, è legittimata, in ragione dell' error in procedendo fatto valere - che il reclamo è stato proposto entro sessanta giorni dalla pronuncia della sentenza di inammissibilità ed ha contenuto l'esposizione dei motivi a sostegno ; pur non contenendo la vocatio in jus, tipica della citazione, i contraddittori in primo grado si sono costituiti - tranne uno; dunque l'atto ha raggiunto lo scopo di portare, sia pure irritualmente, alla cognizione del giudice superiore - trattandosi di sentenza del Giudice di Pace - la materia controversa che aveva ad oggetto l'accertamento della condominalità di uno spazio che il ricorrente avrebbe voluto che fosse destinato a parcheggio comune.

3- Se le suesposte osservazioni verranno condivise, la causa può essere trattata in camera di consiglio per essere il ricorso dichiarato manifestamente fondato".

RITENUTO Che sono condivisibili le argomentazioni contenute nella relazione; Che dunque il ricorso va accolto e cassata la pronuncia di inammissibilità emessa dal Tribunale di Paola, con conseguente rimessione del procedimento a quel giudice che - in diversa composizione - procederà a nuovo esame della impugnazione, alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, oltre a provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte Accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Sesta della Corte di Cassazione, il 7 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2014